Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 9 gennaio 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.380 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.030 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1960, n. **1625**.

Modificazione della denominazione dell'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta (O.N.A.I.R.) in quella di Opera Nazionale di Assistenza all'Infanzia delle Regioni di Confine (O.N.A.I.R.C.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1803, col quale l'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta (O.N.A.I.R.) è stata eretta in ente morale;

Visto lo statuto dell'anzidetta Opera approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1951, n. 1830;

Vista la domanda presentata dal presidente della O.N.A.I.R. al fine di ottenere l'approvazione governativa delle modifiche al suindicato statuto deliberate dal Consiglio centrale dell'Ente nella seduta del 19 febbraio 1960;

Visto l'art. 16 del Codice civile e l'art. 4 delle disposizioni per l'attuazione dello stesso Codice;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione dell'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta (O.N.A.I.R.) è modificata in quella di Opera Nazionale di Assistenza all'Infanzia delle Regioni di Confine (O.N.A.I.R.C.).

Art. 2.

Il termine del 31 agosto, stabilito con l'art. 7, comma terzo, dello statuto dell'Opera per la presentazione del bilancio preventivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è spostato al 31 ottobre.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 145. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. **1626**.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi « Luigi Bocconi » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi « Luigi Bocconi » di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547, modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto della libera Università « Luigi Bocconi » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il primo comma — parte prima — dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Il ruolo organico dei professori di materie fondamentali è costituito da otto posti di cui due per il corso di laurea in Lingue e letterature straniere, istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1226 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1960

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 149. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1627.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena, e ne è stato approvato lo statuto;

Viste le deliberazioni n. 1, n. 2 e n. 3 del commissario straordinario del predetto Ente, rispettivamente in data 6 marzo, 29 marzo e 15 settembre 1960, con le quali è stato approvato l'unito statuto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

E' approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena, che sostituisce quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296.

L'allegato statuto, composto di venticinque articoli, sarà vistato dal Ministro per l'industria e per il commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1960

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 146. — VILLA

Statuto dell'Ente autonomo Mostra-mercato nazionale vini tipici e pregiati, con sede in Siena

Dello scopo

Art. 1.

L'Ente autonomo Mostra-mercato nazionale vini tipici e pregiati, con sede in Siena, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296, ha lo scopo — oltrechè di organizzare periodicamente la Mostra-mercato vini tipici e pregiati d'Italia, realizzata fin dal 1933 ad iniziativa di istituzioni senesi — di allestire, con carattere permanente, nei locali della Fortezza Medicea (o, eventualmente in altri), la « Enoteca Italica » che costituirà l'esposizione permanente, con possibilità di assaggio sul posto e di ordinazioni, dei vini tipici e pregiati di tutta Italia.

L'Ente ha pure lo scopo di promuovere, attuare e partecipare alle iniziative dirette alla divulgazione ed affermazione su piano nazionale ed internazionale dei vini tipici e pregiati italiani.

Enti partecipanti

Art. 2.

Partecipano di diritto all'Ente autonomo Mostra-mercato nazionale vini tipici e pregiati:

gli Enti che promossero inizialmente la costituzione di esso (e cioè: comune di Siena; Amministrazione provinciale di Siena; Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena);

gli Enti che, successivamente, ottennero il riconoscimento di Enti fondatori (e cioè: Società di esecutori di pie disposizioni - Siena; Azienda autonoma di turismo di Siena; Consorzio agrario provinciale di Siena; Camera confederale del lavoro di Siena; Associazione provinciale degli agricoltori di di Siena; Unione provinciale senese artigiani - Siena; Banca popolare senese - Siena; Consorzio vini tipici colli senesi Siena; Associazione provinciale degli industriali - Siena);

gli Enti già aderenti all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto (e cioè: Federazione italiana industriali produttori ed esportatori vini liquori ed affini; Ente provinciale turismo di Siena; Comune di Montepulciano; Comune di Poggibonsi; Associazione provinciale commercianti di Siena).

Possono partecipare all'Ente — previa domanda e deliberazione di accoglimento da parte dell'assemblea — gli Enti di diritto pubblico e le persone giuridiche, pubbliche e private, che in generale promuovono od esplicano attività utili all'agricoltura ed in modo particolare attività concernenti la produzione, l'industria ed il commercio dei vini tipici e pregiati e loro derivati.

La partecipazione degli Enti e persone giuridiche ammessi è condizionata anche al versamento di un contributo, stabilito dall'assemblea all'atto della deliberazione di ammissione.

Ciascun Ente partecipante, qualora dissenta dalle deliberazioni di modifiche del presente statuto o dalle deliberazioni che impongono nuovi o diversi contributi finanziari, ha diritto di recedere dalla partecipazione all'Ente.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al presidente dell'Ente, con lettera raccomandata, entro il termine perentorio di un mese (decorrente dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle modifiche allo statuto, o dalla data della deliberazione che impone nuovi o diversi contributi finanziari).

L'Ente partecipante recedente non ha diritto ad alcun rimborso delle somme versate, a qualsiasi titolo, all'Ente.

Del patrimonio

Art. 3.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dalle attività patrimoniali esistenti all'entrata in vigore del presente statuto;

b) dalle quote di partecipazione che saranno versate dai partecipanti;

c) dalla quota parte delle attività nette di esercizio, secondo quanto dispone l'art. 23 del presente statuto;

d) da evenuali lasciti e donazioni.

Dei mezzi finanziari di esercizio

Art. 4.

Alle spese di funzionamento dell'Ente si provvede:

a) con le quote di noleggio dei posteggi, di occupazione di aree e con il ricavo di ogni altra iniziativa e concessione relativa all'Enoteca ed alla Mostra-mercato;

b) con gli interessi attivi netti del patrimonio:

c) con i contributi delle Amministrazioni statali interessate, di Enti, di Associazioni e di privati.

Degli organi dell'Ente

Art. 5.

Organi dell'Ente sono:

a) l'assemblea degli Enti partecipanti;

b) il presidente;

c) il Consiglio di amministrazione;

d) la Giunta esecutiva;

e) il segretario generale;

f) il Collegio dei revisori dei conti.

Dell'assemblea degli Enti partecipanti

Art. 6.

Le assemblee — costituite dai rappresentanti degli Enti partecipanti, a ciò espressamente delegati dagli Enti stessi e dai rappresentanti dei Ministeri facenti parte del Consiglio di amministrazione — sono ordinarie e straordinarie.

Art. 7.

L'assemblea ordinaria ha luogo due volte all'anno ed è convocata dal presidente.

Spetta ad essa:

a) approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

b) dare, per ogni esercizio finanziario, le direttive generali per l'attività dell'Ente;

c) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi partecipanti all'Ente e sulla misura del contributo di ammissione;

d) deliberare su argomenti che vengano ad essa sottoposti dal presidente o dal Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

L'assemblea straordinaria è convocata dal presidente, su deliberazione conforme del Consiglio di amministrazione, ogni volta che questi ne riconosca la necessità ed ogni volta che ne facciano richiesta per iscritto almeno un decimo dei componenti l'assemblea degli Enti.

Spetta all'assemblea straordinaria:

a) deliberare eventuali modifiche dello statuto;

b) deliberare l'eventuale scioglimento dell'Ente;

c) deliberare su argomenti che vengano ad essa sottoposti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Tanto le assemblee ordinarie che quelle straordinarie sono convocate mediante invito da inviare — quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea — a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'invito di convocazione deve indicare specificatamente gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo e l'ora della convocazione.

Le assemblee sono di regola convocate presso la sede legale dell'Ente; il Consiglio di amministrazione può tuttavia deliberare che la convocazione abbia luogo in sede diversa.

Art. 10.

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Enti partecipanti; in seconda convocazione — che ha luogo nel giorno successivo — le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Le assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi del numero degli Enti partecipanti; in seconda convocazione con almeno un terzo del numero di tali Enti. Per deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Ente è, però, necessaria la presenza di almeno quattro quinti del numero degli Enti partecipanti.

La seconda convocazione delle assemblee straordinarie ha luogo nel giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione.

Tanto le assemblee ordinarie quanto quelle straordinarie deliberano a maggioranza assoluta di voti dei presenti che hanno diritto a voto. In caso di parità la proposta in votazione si intende respinta.

Le votazioni si svolgono, normalmente, per alzata di mano.

Sono effettuate a scrutinio segreto quelle che riguardano domande di ammissione all'Ente di nuovi partecipanti. Sono effettuate per appello nominale e con voto palese le votazioni sulle proposte di modifiche dello statuto e di scioglimento dell'Ente.

Art. 11.

Le assemblee — ordinarie e straordinarie — sono presiedute dal presidente dell'Ente.

Le funzioni di segretario sono espletate dal segretario generale dell'Ente.

I verbali delle assemblee sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Del presidente

Art. 12.

Il presidente è nominato, su proposta del Ministro per l'industria ed per il commercio, di intesa col Ministro per l'agricoltura e per le foreste, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Dura in carica tre anni e può essere confermato nell'ufficio. L'ufficio del presidente è gratuito.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca (fissandone l'ordine del giorno) e presiede le assemblee ordinarie e straordinarie degli Enti partecipanti, le adunanze del Consiglio di amministrazione, quelle della Giunta esecutiva e quelle della Commissione giudicatrice dei vini; sovraintende alla esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Ente e provvede a quanto necessario per assicurare la continuità amministrativa della gestione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il vice presidente, il quale è nominato dal Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza, tra i suoi componenti rappresentanti gli enti senesi.

Il vice presidente decade di carica con lo scadere dei componenti il Consiglio di amministrazione e presta la sua opera gratuitamente.

Del Consiglio di amministrazione

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri, designati dagli Enti che devono rappresentare:

1) Rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio.

2) Rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3) Rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo.
4) Un rappresentante degli agricoltori.
5) Un rappresentante dei lavoratori agricoli.
6) Un rappresentante dei dirigenti di aziende agricole operanti nel settore vitivinicolo.
7) Un rappresentante dei coltivatori diretti, scelti, tutti e quattro, dal Ministro per l'industria e per il commercio tra gli appartenenti alle rispettive categorie, su designazione delle Organizzazioni di categoria a carattere nazionale.
8) Rappresentante della Federazione italiana industriali produttori esportatori vini, liquori e affini.
9) Rappresentante dell'Unione italiana vini.
10) Rappresentante dell'Associazione enotecnici italiani.
11) Rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Repubblica, scelto dal Ministro per l'industria e per il commercio.
12) Rappresentante del comune di Siena.
13) Rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Siena.
14) Rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena.
15) 16), 17), 18), 19), 20), 21), sette membri designati dall'assemblea degli Enti partecipanti.

I consiglieri durano in carica tre anni: possono essere confermati. Il loro ufficio è gratuito con solo diritto al rimborso delle spese per i membri residenti fuori della sede dell'Ente.

Nel caso di vacanza di posti l'Ente rappresentato dal consigliere già in carica provvederà alla nuova designazione. La durata in carico del nuovo nominato sarà quella residua del membro cui egli è succeduto.

Art. 14.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) nominare — nella sua prima adunanza e scegliendoli tra i propri componenti — il vice presidente e i membri della Giunta esecutiva;

b) nominare — nella sua prima adunanza — la Commissione giudicatrice dei vini da ammettere all'Enoteca ed alla Mostra-mercato;

c) impartire alla Giunta esecutiva le direttive per la amministrazione dell'Ente;

d) deliberare sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo dell'esercizio precedente da presentare all'assemblea unitamente ad una relazione illustrativa;

e) deliberare sull'assunzione del personale e sul relativo trattamento economico;

f) approvare il regolamento organico del personale; il regolamento per l'Enoteca ed il regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento della Mostra-mercato; nonchè le eventuali modificazioni ai detti regolamenti;

g) deliberare sulle eventuali azioni da promuovere e da sostenere in giudizio nell'interesse dell'Ente;

h) deliberare su tutti gli argomenti che siano ad esso sottoposti dalla Giunta esecutiva o che siano stati posti all'ordine del giorno su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente almeno due volte all'anno: entro ottobre per l'esame del bilancio preventivo e entro aprile per l'esame del conto consuntivo dell'esercizio precedente.

In via straordinaria viene convocato ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o che almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione, che deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere recapitato nella residenza o nel domicilio di ogni consigliere almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza l'avviso di convocazione deve essere inviato — anche per telegramma — almeno due giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno dieci dei suoi componenti; in seconda convocazione — che ha luogo il giorno successivo — sono valide con la presenza di almeno sette componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta degli intervenuti votanti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Degli affari trattati e delle deliberazioni adottate nelle adunanze viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario generale.

Della Giunta esecutiva

Art. 16.

La Giunta esecutiva è composta, oltre che dal presidente e dal vice presidente, da cinque membri eletti dal Consiglio di amministrazione, fra i propri componenti.

I membri della Giunta esecutiva durano in carica sino a che rimane in carica il Consiglio di amministrazione e possono essere rieletti. Il loro ufficio è gratuito, con diritto al rimborso di spese per i membri residenti fuori della sede dell'Ente.

Art. 17.

Spetta alla Giunta esecutiva:

a) provvedere all'amministrazione dell'Ente secondo le direttive del Consiglio di amministrazione;

b) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo di ciascun esercizio;

c) deliberare sull'ammissione dei vini all'Enoteca e alla Mostra-mercato;

d) adottare, in caso di urgenza, deliberazioni su materie di competenza del Consiglio di amministrazione, al quale dovranno essere presentate per la ratifica nella prima riunione di esso;

e) adottare provvedimenti per l'organizzazione dell'Enoteca, della Mostra-mercato e di ogni altra manifestazione, nonchè per l'azione in genere che l'Ente deve svolgere;

f) designare un membro tecnico per la Commissione giudicatrice dei vini;

g) sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione le eventuali azioni da promuovere e da sostenere in giudizio nell'interesse dell'Ente;

h) deliberare su ogni altro argomento che — non di competenza dell'assemblea o del Consiglio di amministrazione — sia ad essa sottoposto dal presidente dell'Ente.

Art. 18.

La Giunta esecutiva si aduna, su invito del presidente, tutte le volte che egli lo ritenga necessario, oppure a richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

Le adunanze sono legalmente costituite con l'intervento di almeno tre membri, oltre il presidente o il vice presidente.

Le deliberazioni della Giunta sono adottate a maggioranza assoluta degli intervenuti votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Degli affari trattati e delle deliberazioni adottate nelle adunanze viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario generale.

Il segretario generale

Art. 19.

Il segretario generale è nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del presidente dell'Ente.

Egli è il capo degli uffici e del personale, controfirma i mandati di pagamento, cura l'osservanza e l'esecuzione delle deliberazioni delle assemblee degli Enti partecipanti, del Consiglio di amministrazione, della Giunta esecutiva e della Commissione giudicatrice dei vini, anche per quanto riguarda la preparazione, l'organizzazione ed il funzionamento della Enoteca e della Mostra-mercato; redige i verbali delle assemblee degli Enti partecipanti, del Consiglio di amministrazione, della Giunta esecutiva e della Commissione giudicatrice dei vini.

Del Collegio dei revisori dei conti

Art. 20.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio ed è composto di tre membri:

uno designato dal Ministero dell'industria e del commercio, con funzione di presidente;

uno designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

uno designato di concerto fra il comune di Siena e la Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena;

Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere confermati. Esso ha i poteri e gli obblighi stabiliti dal Codice civile per i sindaci delle società per azioni.

Il Consiglio di amministrazione determina all'inizio di ogni triennio l'indennità dovuta ai membri del Collegio dei revisori dei conti.

Della Commissione giudicatrice dei vini

Art. 21.

La Commissione giudicatrice dei vini è composta dal presidente dell'Ente e da quattro membri tecnici nominati dal Consiglio di amministrazione e designati:

uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
uno dell'Accademia italiana della vite e del vino;
uno (maestro assaggiatore) dall'Ordine nazionale assaggiatori di vino;
uno dalla Giunta esecutiva dell'Ente.

I componenti la Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati nell'ufficio.

Nel caso di vacanza di posti il Consiglio di amministrazione — sempre su designazione dell'organo interessato — provvede all'integrazione. La durata in carica del nuovo nominato è quella residua del membro cui egli è succeduto.

E' compito della Commissione di selezionare e indicare alla Giunta esecutiva i vini da ammettere alla Enoteca ed alla Mostra-mercato, restando fermo il principio che i vini ammessi all'Enoteca sono ammessi anche alla Mostra-mercato.

La Commissione si aduna, su invito del presidente, tutte le volte che egli lo ritenga necessario.

Le adunanze sono legalmente costituite con l'intervento di almeno tre membri, oltre il presidente.

Le determinazioni della Commissione sono adottate con il voto favorevole di quattro quinti dei membri se l'adunanza è totalitaria e negli altri casi con il voto favorevole di almeno tre dei partecipanti all'adunanza.

Delle determinazioni adottate deve essere redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario generale dell'Ente.

Della gestione amministrativa

Art. 22.

L'esercizio finanziario dell'Ente inizia con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno l'Assemblea deve approvare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo e entro il 30 aprile deve approvare il conto consuntivo relativo all'esercizio precedente.

Il conto consuntivo — corredato della relazione del Collegio dei revisori dei conti — deve restare depositato, a disposizione dei rappresentanti degli Enti partecipanti nell'assemblea, per almeno quindici giorni antecedenti quello fissato per l'assemblea.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, non appena approvati dall'assemblea, devono essere inviati per la definitiva approvazione al Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 23.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio finanziario saranno devolute:

per il 50 % in aumento del patrimonio;
per il 50 % alla costituzione della riserva.

Dell'Amministrazione straordinaria e dello scioglimento dell'Ente

Art. 24.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, in caso di constatata carenza funzionale degli organi dell'Ente o di accertate gravi irregolarità amministrative, può affidare l'amministrazione straordinaria dell'Ente stesso ad un commissario, da nominarsi con proprio decreto di intesa col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 25.

L'Ente può essere sciolto con deliberazione dell'assemblea degli Enti partecipanti, cui partecipino almeno quattro quinti e con il voto favorevole di almeno i tre quarti del numero totale degli Enti partecipanti.

Lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Ente potranno essere disposti anche con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio sentito il Consiglio di Stato, a seguito di manifesta e comprovata impossibilità dell'Ente di attuare i propri scopi.

In ogni caso spetta allo stesso Ministro la nomina, di intesa col Ministro per l'agricoltura e le foreste, del liquidatore.

Le attività nette, che resteranno dopo esaurita la liquidazione ed effettuato il rimborso delle quote agli Enti partecipanti, saranno devolute al comune di Siena con il vincolo di destinarle ad iniziative di interesse vitivinicolo.

Visto, *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1960, n. 1628.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1959, n. 1734, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche anzidette;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 323-331 relativi alla Scuola di perfezionamento di fisica nucleare sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di perfezionamento in « fisica »

Art. 323. — La Scuola di perfezionamento in « fisica », istituita presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, ha fine scientifico e rilascia il diploma di perfezionamento in uno degli indirizzi che verranno specificati annualmente nel bando. Il diploma conterrà l'indicazione dell'indirizzo degli studi seguito dall'allievo. Il corso degli studi ha la durata di due anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 324. — La Scuola è retta da un direttore assistito da un Consiglio; il direttore della Scuola è nominato dal rettore su designazione del Consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Questo lo designa scegliendo tra i professori di ruolo delle seguenti materie: fisica sperimentale, fisica superiore, fisica teoretica, teorie quantistiche, spettroscopia e astrofisica.

Il direttore dura in carica un biennio.

Il Consiglio della Scuola è costituito da tutti gli insegnanti i cui insegnamenti fanno parte della medesima ed è presieduto dal direttore.

Gli insegnanti della Scuola sono proposti dal direttore che può sceglierli tra i professori di ruolo, tra i liberi docenti, tra gli assistenti o anche tra persone di riconosciuta competenza in uno degli indirizzi trattati nella Scuola; tali proposte sono approvate dal Consiglio della Facoltà.

E' data facoltà al direttore, all'inizio di ogni anno accademico, di rivedere il programma della Scuola e, sentito il parere del Consiglio, di sottoporre al Consiglio della Facoltà proposte di variazioni del medesimo che saranno rese pubbliche.

Art. 325. — Alla Scuola di perfezionamento in fisica vengono ammessi soltanto laureati in fisica, scienze matematiche, matematica e fisica, chimica ed ingegneria.

E' data facoltà al direttore di stabilire, prima dello inizio di ogni anno accademico un numero massimo di iscrizioni oltre al quale potranno non essere accolte le domande eccedenti.

Quando gli iscritti siano in numero molto limitato gli insegnamenti possono non avere il carattere cattedratico ed essere svolti in quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina.

Art. 326. — La sorveglianza degli iscritti per tutto quanto riguarda la loro attività spetta al direttore della Scuola che a questo scopo sarà coadiuvato da un segretario nominato di anno in anno.

La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti.

Art. 327. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono formate dal professore della materia e da due altri insegnanti della Scuola.

Art. 328. — La Commissione per l'esame di diploma è formata da quattro membri scelti dal direttore fra gli insegnanti della Scuola e da un controrelatore nominato dal Consiglio dei professori nella persona di un competente nel soggetto particolare della dissertazione, il quale non faccia parte dell'Università di Roma. L'esame di diploma consisterà nella discussione di una dissertazione originale scritta.

Art. 329. — L'esame di diploma dovrà essere superato entro cinque anni dalla data di immatricolazione. I candidati non riconosciuti idonei ad una prima prova non potranno ripresentarsi prima che sia trascorso un periodo di undici mesi.

Art. 330. — Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono scelti nel seguente elenco a cui potranno essere aggiunti altri cinque corsi il cui titolo sarà fissato di anno in anno dal Consiglio dei professori che li sottopone per l'approvazione al Consiglio di facoltà:

1) Tecniche sperimentali e progettazione di esperienze di fisica nucleare;
2) Complementi di fisica teoretica;
3) Macchine acceleratrici (con esercitazioni);
4) Fisica dei reattori (con esercitazioni);
5) Fisica nucleare (1ª parte);
6) Fisica nucleare (2ª parte);
7) Fisica delle particelle elementari;
8) Teoria dei campi;
9) Relatività;
10) Complementi di elettronica;
11) Matematica applicata;
12) Tecniche della fisica dei solidi e dei liquidi;
13) Tecniche della fisica dei gas ionizzati;
14) Complementi di struttura della materia;
15) Fisica dei gas ionizzati;
16) Magnetoidrodinamica e elettrodinamica cosmica;
17) Fisica dei fluidi;
18) Fisica dei solidi;
19) Astrofisica (1ª parte);
20) Astrofisica (2ª parte);
21) Complementi di chimica fisica.

Art. 331. — Gli iscritti alla Scuola devono frequentare e sostenere l'esame di cinque materie, trattate in corsi annuali, secondo uno degli ordini degli studi fissati dal Consiglio dei professori della Scuola a norma dell'art. 332.

Varianti rispetto a detti ordini degli studi possono essere concesse dal Consiglio dei professori su domanda scritta dall'allievo, presentata alla segreteria della Scuola non oltre il 31 dicembre.

Per adire al secondo anno gli iscritti alla Scuola dovranno aver superato gli esami relativi agli insegnamenti del primo anno; per adire all'esame di diploma devono aver superato gli esami previsti dall'ordine degli studi.

Art. 332. — Il Consiglio dei professori della Scuola, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, prepara due o più ordini degli studi corrispondenti a diversi indirizzi e stabilisce quali siano i corsi a carattere semestrale, essendo inteso che la frequenza e gli esami di due materie svolte in Corsi semestrali sono equivalenti alla frequenza ed all'esame di una materia svolta in un corso annuale.

I detti ordini degli studi, nonchè l'eventuale carattere semestrale di alcuni corsi, verranno specificati nel bando della Scuola, pubblicato, previa approvazione della Facoltà, prima dell'inizio di ciascun anno accademico.

Art. 333. — Gli iscritti alla Scuola di perfezionamento sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi generali stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della Facoltà.

La tassa di diploma è fissata in L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

La misura dei contributi per le esercitazioni di laboratorio e per altre prestazioni, di cui gli iscritti usufruiscono durante il corso degli studi, è fissata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e il Consiglio della scuola.

Art. 334. — Presso la Scuola di perfezionamento in fisica sarà istituito, a completamento degli insegnamenti, un seminario di fisica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1960

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 148. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. 1629.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in frazione Buonopane del comune di Barano d'Ischia (Napoli).

N. 1629. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in frazione Buonopane del comune di Barano d'Ischia (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 105. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. 1630.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Ferdinando Re e Confessore, in località Quadraro del comune di Roma.

N. 1630. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. S. il Sommo Pontefice in data 21 giugno 1958, integrato con altro decreto del 29 giugno 1958 e con tre dichiarazioni del 13 agosto 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Ferdinando Re e Confessore, in località Quadraro del comune di Roma, e alla istituzione di due uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 104. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. 1631.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Zenone Vescovo, in frazione Viscone del comune di Chiopris-Viscone (Udine).

N. 1631. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gorizia in data 1° aprile 1960, relativo alla elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Zenone Vescovo, in frazione Viscone del comune di Chiopris-Viscone (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 103. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. 1632.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Foce, nel comune di Sarno (Salerno).

N. 1632. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cava e Sarno in data 21 novembre 1959, integrato con altro decreto e dichiarazione del 24 gennaio 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria della Foce, nel comune di Sarno (Salerno), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 97. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1960.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Ginestreto, Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Ginestreto (Pesaro), e messa in liquidazione coatta dell'azienda stessa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Considerato che ricorre l'ipotesi prevista nell'art. 35 lett. *c*) del testo unico citato;

Ritenuta l'opportunità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Ginestreto, Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Ginestreto (Pesaro), e di sottoporre l'azienda alla procedura della liquidazione coatta amministrativa regolata dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3° del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Ginestreto, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Ginestreto (Pesaro), e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1960

Il Ministro: TAVIANI

(24)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1960.

Nomina della Commissione consultiva della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Ritenuta la necessità di provvedere, in adempimento all'art. 45 della legge sopracitata, alla costituzione della Commissione consultiva della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Decreta:

La Commissione consultiva della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, è così composta:

Casaltoli gr. uff. Sergio, in rappresentanza della categoria dei commercianti e ausiliari del commercio;

Gnudi geom. Giorgio, in rappresentanza della categoria dei commercianti e ausiliari del commercio;

Cucci Rocco, in rappresentanza della categoria dei venditori ambulanti;

Prandi dott. Carlo, medico esperto in materia di previdenza e assistenza sociale;

Scillamà prof. dott. Giacomo, esperto in materia di previdenza e assistenza sociale:

Pandolfo avv. Michele, esperto in materia di previdenza e assistenza sociale.

Roma, addì 29 dicembre 1960

Il Ministro: SULLO

(18)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1960.

Approvazione di una tariffa di assicurazione e delle condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita abbinate al risparmio bancario, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, inteso ad ottenere l'approvazione della tariffa e delle condizioni di polizza da applicare nelle assicurazioni sulla vita abbinate al risparmio bancario;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la tariffa presentata dallo « Istituto nazionale delle assicurazioni », con sede in Roma, relativa alla assicurazione temporanea per il caso di morte, con scadenza annuale rinnovabile a premi fissi per gruppi di età, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro l'anno di durata contrattuale, nonchè le condizioni di polizza da applicarsi nelle assicurazioni sulla vita abbinate al risparmio bancario.

Roma, addì 30 dicembre 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(22)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita sulla spiaggia di Marzamemi (comune di Pachino).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 25 novembre 1960, è stato rettificato il decreto interministeriale in data 18 settembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 dell'11 dicembre 1958, con il quale venne esclusa dal Demanio pubblico marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nella spiaggia di Marzamemi, avente la superficie di mq. 2880, riportata in catasto al foglio n. 1, particella n. 95 del comune di Pachino. Tale rettifica concerne la superficie della zona in questione che è di mq. 2778 anzichè 2880.

(30)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifica del decreto interministeriale 4 marzo 1952, relativo al passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno lungo il torrente Argentina, in comune di Taggia (Imperia).

Con decreto 15 ottobre 1960, n. 1513, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto che, a modifica del decreto interministeriale 4 marzo 1952, n. 298 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 14 luglio 1952, n. 161), è conservata al Demanio dello Stato la porzione della zona di greto del torrente Argentina, in comune di Taggia (Imperia), a tergo del primo tratto d'argine, censita nel catasto del Comune stesso al foglio XXII, numero di mappa 1146 (ex 208-*a*), della superficie di mq. 35.

(7960)

Rettifica del decreto interministeriale 12 giugno 1958, relativo al passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del Po, posto a valle della foce del colatore Morbasco a tergo della curva di navigazione n. 43, in comune di Gerre dè Caprioli (Cremona).

Con decreto 15 ottobre 1960, n. 1458, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato precisato che il terreno passato dal Demanio al patrimonio dello Stato con il decreto interministeriale 12 giugno 1958, n. 339 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 29 novembre 1958, n. 287) è quello segnato nel catasto del comune di Gerre de' Caprioli - Sezione censuaria di Bosco ex Parmigiano, col mappale 617-*b* e non col mappale 617-*a* come erroneamente indicato nel detto decreto 12 giugno 1958, n. 339.

(7971)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente l'ex scolo consorziale « La Comuna », in comune di Battaglia Terme (Padova).

Con decreto 27 ottobre 1960, n. 1602, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente l'ex scolo consorziale « La Comuna », in comune di Battaglia Terme (Padova), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio V, mappali 4-*d* 1/2, 4-*d* 1/3, e 5-*b* 1/2, di complessivi mq. 475, ed indicato nella planimetria rilasciata il 23 ottobre 1957, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Padova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

([illegible])

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	735011	350 —	Zaccaro *Rosa* di Domenico, nubile, dom. in Maratea (Potenza)	Zaccaro *Maria Rosa* ecc. come contro
Rendita 5 % (1935)	138310	750 —	Manghera Rosina fu Giuseppe moglie di Colombo Lauro, dom. a Novara Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta a Bignoli *Marietta* fu Antonio ved. Manghera, dom. a Novara	Intestazione come contro Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta a Bignoli *Francesca* fu Antonio ved. Manghera, dom. a Novara
Id.	138311	750 —	Manghera Giuseppina fu Giuseppe moglie di Annovazzi Carlo, dom. a Novara Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta a Bignoli *Marietta* fu Antonio ved. Manghera	Intestazione come contro Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta a Bignoli *Francesca* fu Antonio ved. Manghera
Id.	213979	2.500 —	D'Agostino *Teresa* di Vincenzo minore sotto la p.p. del padre domiciliato in San Basile (Cosenza)	D'Agostino *Maria Teresa* ecc. come contro
Id.	2[illegible]	12.832,50	Schiava-Arnese Iolanda fu *Leonardo* minore sotto la patria potestà del padre adottivo Arnese Salvatore, dom. in Napoli	Schiava-Arnese Iolanda fu *Giuseppe Leonardo* minore, ecc. come contro
Rendita 3,50 % (1934)	515001	350 —	*Tholosan* Chiaffredo di Giovanni Claudio, dom. a Sampeyre (Cuneo) con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Tholosan* Giovanni Claudio fu Giovanni Antonio e Faure *Catterina* fu Stefano coniugi, domiciliati a Sampeyre (Cuneo)	*Tholozan* Chiaffredo di Giovanni Claudio, dom. a Sampeyre (Cuneo) con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Tholozan* Giovanni Claudio fu Giovanni Antonio e Faure *Caterina* fu Stefano coniugi domiciliati a Sampeyre (Cuneo)
B.T.N. 5 % (1960)	1790	250 —	Zanghi Stefano di Carlo, dom. in Catania Annotazione: Vincolato per cauzione dovuta da Giuffrida Giovanni fu *Giuseppe* quale ricevitore del Banco Lotto n. 178 in Catania	Zanghi Stefano di Carlo, dom. in Catania Annotazione: Vincolato per cauzione dovuta da Giuffrida Giovanni fu *Filippo* quale ricevitore del Banco Lotto n. 178 in Catania
P. Red. 3,50 % (1934)	196967	175 —	Colletto Adele fu *Gio-Batta*, moglie di Fontan Biagio: dom. a Susa (Torino) Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta a Colletto Francesco fu Francesco, dom. a Susa (Torino)	Colletto Adele fu *Battista*, moglie di Fontan Biagio, ecc. come contro Annotazione: come contro
Cons. 3,50 % (1906)	815442	315 —	*Ambrosio* Olimpia fu Giuseppe, moglie di *Gennaro* Giovanni, dom. a San Gennarello d'Ottaviano (Napoli)	*D'Ambrosio* Olimpia fu Giuseppe, moglie di *De Gennaro* Giovanni, dom. a San Gennarello d'Ottaviano (Napoli)
B.T.N. 5 % (1959)	9467	1.250 —	Villa *Giovan Battista* fu Edoardo, minore sotto la patria potestà della madre Cirimbelli Giuseppina fu Francesco ved. Villa, dom. a Pompiano (Brescia)	Villa *Pietro Giovanni Battista* fu Edoardo minore, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano intervenute opposizioni a questa Direzione generale, verrà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 1° dicembre 1960

Il direttore generale: GRECO

(7783)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di Buoni del tesoro novennali - 1968

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, dell'art. 7 del decreto ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento del seguente titolo provvisorio al portatore del buono del Tesoro novennale 5 % - 1968:

n. 16026 (numeri concorrenti al sorteggio di premi di rinnovo: dal 7/9064101 al 7/9064104) di L. 20.000 rilasciato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Brescia e denunciato smarrito dal sig. Simoni Vincenzo.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il titolo definitivo corrispondente a quello smarrito.

Roma, addì 31 dicembre 1960

Il direttore generale: GRECO

(7)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 5

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 gennaio 1961

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	623,65
1 Franco svizzero	144,152
1 Corona danese	90,055
1 Corona norvegese	86,931
1 Corona svedese	119,99
1 Fiorino olandese	164,56
1 Franco belga	12,479
1 Franco nuovo (N.F.)	126,632
1 Lira sterlina	1741,775
1 Marco germanico	148,766
1 Scellino austriaco	23,866

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione

La dott.ssa Grossi Clotilde, nata a Quinzano d'Oglio (Brescia) il 7 ottobre 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Parma il 30 maggio 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Parma.

(8215)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1960, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dalla signora Cavagnari Margherita in Michelato contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1957, sulla zona di Valtese lungo la provinciale Valle Brembana presso la nuova zona militare (ex cimitero di Valtese) sita nell'ambito del comune di Bergamo.

(8140)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Ginestreto, Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Ginestreto (Pesaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 3 dicembre 1960, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Ginestreto, società cooperativa a responsabilità illimitata, avente sede a Ginestreto (Pesaro), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del summenzionato regio decreto-legge n. 375;

Dispone:

Il dott. Manlio Paolini è nominato commissario liquidatore ed i sigg. prof. dott. Renato Ferraro, dott. Raffaello Rombaldoni e rag. Goffredo Valentini sono nominati componenti il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Ginestreto, società cooperativa a responsabilità illimitata, avente sede a Ginestreto (Pesaro), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1960

Il Governatore: CARLI

(25)

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio delle provincie dalmate, con sede in Venezia, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 21 dicembre 1960 del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio delle provincie dalmate, con sede in Venezia, in liquidazione coatta, l'avv. Giovanni Salghetti Drioli è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(23)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma originaria

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 9 luglio 1960, dalla sig.na Clarich Palmira, nata a Castagna di Grisignana il 15 aprile 1933, qui residente in via Sara Davis, 9, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Claretti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della sig.na Clarich Palmira è ridotto nella forma italiana di Claretti.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 23 dicembre 1960

Il vice prefetto: PASINO

(8216)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso per titoli ed esami a cento posti di coadiutrice sanitaria di 5ª classe in prova (puericultrice)

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 736 del 27 ottobre 1960 della Giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale degli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953 e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1958;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a cento posti di coadiutrice sanitaria di 5ª classe in prova (puericultrice), del ruolo coadiutrici sanitarie del personale provinciale gruppo *C*, grado gerarchico X dell'Opera già 13° dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere fornite del diploma di scuola media inferiore e del diploma professionale di puericultrice;

B) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°. Detto limite massimo di età è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzate o assimilate, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o che siano state partigiane combattenti o cittadine deportate dal nemico o che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

II) a quarantacinque anni per coloro che siano mutilate od invalide di guerra, mutilate od invalide della lotta di liberazione o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;

III) a quaranta anni nei riguardi delle decorate al valor militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè dei capi di famiglie numerose.

Il limite massimo è, altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi delle aspiranti che siano coniugate alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella prevista dal precedente punto I), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Il limite di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano state deportate od internate per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione di limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per le aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegata civile di ruolo dello Stato, dell'Opera o di altro ente di diritto pubblico, nonchè per le aspiranti che già rivestano la qualifica di impiegate non di ruolo dell'Opera e che, in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, alla data del presente bando di concorso, prestino ininterrotto e lodevole servizio da almeno due anni presso gli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, con mansioni di puericultrice. A favore di detto personale non di ruolo è riservato un terzo dei posti messi a concorso;

C) essere cittadina italiana. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile, che sarà accertata d'ufficio;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo di L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il giorno 30 gennaio 1961.

Le aspiranti devono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita. Le aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

il diploma professionale di puericultrice.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito delle candidate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per le dipendenti dello Stato e degli enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre le candidate alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente bando.

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo, le candidate, a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizio prestato, pubblicazioni, studi, ecc.).

Art. 4.

Le concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Presidenza dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine le candidate ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100: tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Le candidate, invece, che abbiano la qualifica di partigiana combattente oppure di mutilata o di invalida per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

Le mutilate ed invalide di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati tutti i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalida ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Le mutilate ed invalide per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalida è provvista, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il docu-

mento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Le orfane dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e le figlie degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, le prime mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; le altre, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre della candidata oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le orfane dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

Le cittadine, che furono deportate dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Le profughe dell'Africa italiana che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

Le profughe dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Le aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 debitamente legalizzato.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria saranno invitate a fare pervenire alla presidenza dell'Opera nazionale maternità e infanzia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°.

Le concorrenti le quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non è incorsa in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziario;

e) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato dal direttore sanitario della Federazione provinciale dell'Opera nazionale maternità e infanzia nella cui giurisdizione l'aspirante stessa risiede.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Le candidate, invalide di guerra, produranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) titolo di studio originale o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) diploma professionale originale o copia autenticata da notaio di puericultrice.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), del precedente art. 5, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

Le candidate che dimostrino di essere impiegate di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, dell'Opera o di altro ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) del precedente art. 5, unitamente alla copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione interessata, con l'indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perveranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 9.

L'esame si effettuerà in base al seguente programma:

1) compiti della puericultrice presso l'Opera nazionale maternità e infanzia;

2) nozioni d'igiene generale e di puericultura;

3) cenni sulle comuni malattie infettive e parassitarie che interessano l'infanzia: loro profilassi;

4) ordinamento e funzionamento dell'asilo-nido dell'Opera nazionale maternità e infanzia.

Le prove di esame sono due, una scritta vertente sulle materie indicate ai nn. 1) e 2) ed una orale su tutto il programma, comprese le materie della prova scritta.

La prova scritta si svolgerà in Roma nel giorno che sarà stabilito con successiva determinazione.

Le candidate avranno comunicazione diretta in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto la prova scritta quanto quella orale saranno tenute.

Art. 10.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della Commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale dell'Opera.

Art. 11.

Le graduatorie delle vincitrici del concorso saranno formate secondo l'ordine della votazione riportata dalle candidate.

La nomina delle vincitrici sarà fatta secondo d'ordine della graduatoria, con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

Le concorrenti dichiarate idonee, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire alle concorrenti predette, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto od in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti consentiti.

Art. 12.

Le vincitrici del concorso saranno nominate coadiutrici sanitarie di 5ª classe in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale previsto per i posti suddetti.

Alle provenienti da altri ruoli del personale dello Stato, dell'Opera e di altri enti di diritto pubblico saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

L'assegnazione delle sedi vacanti verrà fatta d'ufficio, indipendentemente dall'ordine della graduatoria di merito, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze manifestate dalle vincitrici all'atto della pubblicazione della graduatoria predetta.

Le vincitrici che supereranno, con esito favorevole il periodo di prova saranno nominate in ruolo nel grado 13° (X del personale dell'Opera), gruppo C, del ruolo coadiutrici sanitarie con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per gli impiegati statali di grado e gruppo corrispondenti ed alle altre condizioni stabilite nel regolamento organico.

Le vincitrici, invece, che fossero ritenute non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziate.

Art. 13.

Le vincitrici del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 30 novembre 1960

Il presidente: prof. Giuseppe CARONIA

Il direttore generale: avv. Carmelo CUTTITTA

(8048)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento a tre borse di studio in materia di idrocarburi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1960, con il quale è stato bandito un concorso a tre borse di studi da conferirsi a laureati che intendano compiere un corso di studi e informazioni per approfondire problemi o argomenti relativi agli idrocarburi;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice prevista dall'art. 4 del precitato decreto;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso alle borse di studio di cui alle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Focaccia on. sen. prof. Basilio, direttore dell'Istituto di elettrotecnica presso l'Università di Roma.

Membri:

Caglioti prof. Vincenzo, ordinario di chimica generale ed inorganica;

Oberziner prof. Manlio, ordinario di tecnologie speciali;

Padovani prof. Carlo, direttore della Stazione sperimentale per i combustibili.

Art. 2.

Il dott. Elio Gaglio, direttore di divisione del Ministero dell'industria e del commercio, è nominato segretario della Commissione.

In caso di assenza o di impedimento del dott. Gaglio, le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Attilio Scarnicchia, funzionario del Ministero stesso.

Art. 3.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario sarà corrisposto il trattamento previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa graverà sul cap. 16 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1960-1961.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1960

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1960
Registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 395.

(8217)

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del premio ad una monografia inedita in materia di idrocarburi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 6 agosto 1959, con il quale è stato bandito un concorso per il conferimento di un premio di L. 500.000 per una monografia inedita indetta sul seguente argomento: « Applicazione delle radiazioni nucleari nella polimerizzazione e nella demolizione di idrocarburi »;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice prevista dall'art. 3 del precitato decreto;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del premio di cui alle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Focaccia on. sen. prof. Basilio, direttore dell'Istituto di elettrotecnica presso l'Università di Roma.

Membri:

Caglioti prof. Vincenzo, ordinario di chimica generale ed inorganica;

Oberziner prof. Manlio, ordinario di tecnologie speciali;

Padovani prof. Carlo, direttore della Stazione sperimentale per i combustibili.

Art. 2.

Il dott. Elio Gaglio, direttore di divisione del Ministero dell'industria e del commercio, è nominato segretario della Commissione.

In caso di assenza o di impedimento del dott. Gaglio, le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Attilio Scarnicchia, funzionario del Ministero stesso.

Art. 3.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa graverà sul cap. 16 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1960-1961.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1960

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1960
Registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 394

(8221)

Graduatoria di merito del concorso ad una borsa di studio in materia di idrocarburi bandito con decreto ministeriale 27 giugno 1959.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1959, registro n. 3 Industria e commercio foglio n. 380, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 188 del 6 agosto 1959, con il quale è stato bandito un concorso ad una borsa di studio da conferirsi ad un laureato che intenda compiere un corso di studi e informazioni per approfondire problemi e argomenti relativi agli idrocarburi.

Vista la relazione della Commissione giudicatrice, nominata con decreto ministeriale 15 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1960, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 51, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 10 agosto 1960;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso nelle premesse indicato:

Candidati alla borsa di studio:

Nuzzi dott. Michele	punti 43 su 100
Sparapano dott. Nunzio Domenico .	» 20 »

Art. 2.

Il concorrente dott. Michele Nuzzi è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse.

Art. 3.

Il vincitore, a norma dell'art. 5 del bando di concorso, è tenuto a compiere il corso intrapreso di ricerche sulla composizione di frazioni medie e pesanti di oli minerali e sulla trasformazione dei medesimi per idrogenazione condotta in diverse condizioni.

Detto corso, da effettuare presso il Laboratorio della stazione sperimentale per i combustibili di Milano, avrà la durata di almeno sei mesi e dovrà essere portato a termine entro il 30 giugno 1961.

Art. 4.

Il pagamento della borsa di studio al vincitore sarà effettuato secondo le modalità previste dall'art. 6 del bando di concorso, previo adempimento delle clausole di cui al successivo art. 8.

Art. 5.

La spesa relativa di L. 500.000 grava sul capitolo 47 (residui esercizio 1958-1959) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1960-1961.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1960

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Registro n. 9 *Industria e commercio, foglio n.* 372

(31)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1960, n. 3028, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la nomina dei titolari delle condotte sanitarie vacanti nella Provincia al 30 novembre 1959;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna alla data del 30 novembre 1959, indetto col decreto citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Davolio dott. Antonio, vice prefetto vicario in servizio presso la prefettura di Ravenna.

Componenti:

Fiorentino dott. Michele, medico provinciale;

Fontana prof. Luigi, primario medico dell'ospedale civile di Ravenna;

Grossi prof. Tomaso, primario chirurgo dell'ospedale civile di Ravenna;

Giro dott. Luigi, medico condotto.

Segretario:

Spampinato dott. Anastasio, consigliere di 2ª classe in servizio presso la prefettura di Ravenna.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Ravenna, addì 6 dicembre 1960

Il medico provinciale: FIORENTINO

(8180)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1071 del 24 agosto 1960, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il posto di ostetrica condotta nel Consorzio ostetrico dei comuni di San Bartolomeo del Cervo - Cervo Ligure e Villa Faraldi, vacante nella provincia di Imperia al 30 novembre 1959;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 3669 del 3 ottobre 1960, e la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice, e riconosciutane la regolarità;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee nel concorso di cui sopra:

1. Massa Margherita	punti 56,94	su 100
2. Sciortino Elvira	» 54,45	»
3. Rossi Enrichetta	» 53,19	»
4. Core Matilde	» 52,04	»
5. Dania Carla	» 48,87	»
6. Orsini Delia	» 47,00	»
7. Oddone Adriana	» 44,00	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Imperia e del comune di San Bartolomeo del Cervo, capo del Consorzio ostetrico.

Imperia, addì 24 dicembre 1960

Il medico provinciale: TRILLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4873 in data 14 dicembre 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel pubblico concorso per il conferimento dell'unico posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Imperia al 30 novembre 1959, bandito con decreto n. 1071 del 24 agosto 1960, per il consorzio ostetrico di San Bartolomeo del Cervo in Consorzio con Cervo Ligure e Villa Faraldi

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 269, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La candidata Massa Margherita, risultata 1ª nella graduatoria di merito di cui alle premesse, è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta consorziale del comune di San Bartolomeo del Cervo in consorzio con i comuni di Cervo Ligure e Villa Faraldi.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Imperia e del comune di San Bartolomeo del Cervo, capo del Consorzio ostetrico.

Imperia, addì 24 dicembre 1960

Il medico provinciale: TATTARO

(8150)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Ferrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1723/San. del 10 agosto 1960, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Argenta;
Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con decreto del medico provinciale n. 2749/San. del 20 ottobre 1960;
Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione giudicatrice;
Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; gli articoli 1 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955; la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in narrativa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Orazi Franco . . . . . punti 139,812 su 200
2. Marceca Giuseppe . . . . . » 128,112 »
3. Perini Giovanni . . . . . » 125,50 »
4. Baretta Giovanni . . . . . » 124,15 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, ed affisso, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Ferrara ed a quello del comune di Argenta.

Ferrara, addì 22 dicembre 1960

Il medico provinciale capo: SCANDURA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3690/San. del 22 dicembre 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Argenta;
Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 gli articoli 24 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955; la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Orazi Franco è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Argenta.
Il predetto dovrà assumere servizio non oltre il 15 gennaio 1961.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, ed affisso, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Ferrara ed a quello del comune di Argenta.

Ferrara, addì 22 dicembre 1960

Il medico provinciale capo: SCANDURA

(8127)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.